

141

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*in considerazione*  
Proposta di Legge presentata nella tornata del 12. Aprile 1861.  
del Ministro Deput. La Masa

OGGETTO

Riconoscimento de' gradi e delle pensioni militari  
conferite dal governo Siciliano nel 1848.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

- Ufficio 1° Bottero  
» 2° Soldani  
» 3° Sinelli  
» 4° Paternostro  
» 5° Lenca  
» 6° Erezzi  
» 7° Morelli G.  
» 8° Boerio  
» 9° Calvino

Relatore Sinelli

Adottata nella tornata del 19. luglio 1862.

Proposta di legge relativa al ricono-  
scimento dei gradi e delle pensioni militari  
conferite nel 1848 dal Governo della  
Sicilia presentata dal Dep. La Masa  
il 16. Luglio 1861

Ammettono la lettura

Non ammettono

Gli Ufficiali. 3<sup>o</sup> = 8<sup>o</sup> = 9<sup>o</sup>

2<sup>o</sup> = 4<sup>o</sup> = 5<sup>o</sup> = 6<sup>o</sup> = 7<sup>o</sup>

Letta alla Camera il 23. gbre 1861.

La prima parte fu presa in considerazione  
in seduta 12. Dbre 1861.

141

# Progetto di legge


315

- 1° Si riconoscono i gradi e le pensioni militari regolarmente conferiti nel 1848 dal Governo e dal Parlamento ai Siciliani.
- 2° Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente;
  - 1° coloro che non militarono nella Campagna del 1848-49 (salvo gli individui che non lo poterono per malattia, carcerazione, vecchiaja o emigrazione in lontani paesi)
  - 2° coloro che dopo il 1848 servirono il Governo Borbonico, o che abbiano in qualsivoglia altro modo demeritato dalla patria.
- 3° Una Commissione composta di Deputati e Uffiziali Generali Siciliani, eletta dal Governo, eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti individui.
- 4° Si accorda un'annua pensione di franchi ottocento agli individui viventi della spedizione in Marsala che non furono nominati uffiziali, o diedero la dimissione, o sono inutilizzati al servizio per ferite riportate - esclusi coloro che abbiano avuto una corrispondente ricompensa.
- 5° Le vedove, o i figli dei morti in battaglia, o per riportate ferite, godranno la metà della pensione - la prima, durante vedovanza - i secondi, sino all'età di 21 anno.

Torino 10 Luglio 1861.

Deputato G. La Mura

Progetto di Legge



Pres. in commissione nella tornata d. l. 12 Dicembre 1861.

- 1° Si riconoscono i gradi e le pensioni militari regolarmente conferiti nel 1848 dal governo e dal Parlamento ai Siciliani.
- 2° Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente:
  - 1° Coloro che non militarono nella Campagna del 1860-1861, salvo gli individui che non lo poterono per malattia, incapacità, o esclusione per emigrazione in lontani paesi.
  - 2° Coloro che dopo il 1848 servirono il Governo Borbonico, o che abbiano in qualsiasi altro modo disertato dalla patria.
- 3° Una Commissione composta di Deputati, e Ufficiali Generali Siciliani, eletta dal governo eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti individui.
- 4° Si accorda un'annua pensione di franchi ottocento agli individui viventi della Spedizione in Marsala che non furono nominati Ufficiali, e diedero la dimissione, o sono inutilizzati al servizio per ferite riportate - e esclusi coloro che abbiano avuto una corrispondente ricompensa.
- 5° Le vedove, o i figli dei morti in battaglia, o per riportate ferite, godranno la metà della pensione - le prime, durante vedovanza - i secondi, sino all'età di 11 anno.

Torino 10 Luglio

Dep. G. La Masa

*Pinelli*

319

SESSIONE 1861

N° 141-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**BOTTERO, BOLDONI, PINELLI, PATERNOSTRO, TENCA, TREZZI,  
MORELLI GIOVANNI, POERIO, CALVINO**

sul progetto di legge presentato dal deputato **LA MASA**

*preso in considerazione nella tornata del 12 dicembre 1861*

**Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari conferiti  
dal Governo siciliano nel 1848. *e nel 1849.***

Tornata del 2 aprile 1862.

SIGNORI,

La Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal deputato La Masa in favore dei militari che ottennero nomina regolare dal Governo nazionale siciliano nell'anno 1848, fu da prima assai divisa sul parere, se si avesse sì o no da accettare in massima quel progetto di legge.

Ciò nulladimeno considerazioni di giustizia avvalorate dal fatto che il Parlamento nazionale aveva già sin dal 30 giugno 1861 sancita una legge in favore dei prodi difensori di Venezia, ed il riflesso inoltre che, mediante le esclusioni formulate nell'articolo secondo del progetto della Commissione, il numero di coloro che verrebbero ammessi a godere del beneficio di questa nuova legge sarebbe molto ristretto, la Commissione crede che si possano riconoscere i gradi dei suddetti militari ed applicare loro il senso dell'articolo quinto della legge del 3 giugno 1861 che qui sotto si trascrive, e secondo il quale quei militari avrebbero diritto alla pensione di riposo o di riforma.

Con tali modificazioni pertanto la Commissione da voi eletta ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione il seguente progetto di legge.

**PINELLI, relatore.**

(141-A)

*Articolo 5° della legge del 30 giugno 1861.*

« Gli uffiziali veneti di terra e di mare ai quali fu riconosciuto competere l'assegno istituito colla legge del 7 giugno 1850 saranno ammessi a riposo od a riforma col grado col quale fu attribuito quello assegno, semprechè abbiano offerto i loro servigi al Governo nella guerra del 1859, e senza che per effetto del presente articolo possa variarsi la posizione di quelli tra i detti uffiziali che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra o di mare. »

PROGETTO DEL DEPUTATO LA MASA

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.  
Si riconoscono i gradi e le pensioni militari regolarmente conferiti nel 1848 dal Governo e dal Parlamento ai Siciliani.

Art. 2.  
Saranno esclusi dal beneficio dell'articolo precedente:  
1° Coloro che non militarono nella campagna del 1860-61 (salvo gli individui che non lo poterono per malattia, carcerazione, vecchiaia o emigrazione in lontani paesi).  
2° Coloro che dopo il 1848 servirono il Governo borbonico, o che abbiano in qualsiasi altro modo demeritato della patria.

Art. 3.  
Una Commissione composta di deputati e ufficiali generali siciliani, eletta dal Governo, eseguirà i lavori di scrutinio sopra i suddetti individui.

*In gli uffici paraggiati ai gradi militari*  
Art. 1.  
Si riconoscono i gradi militari regolarmente conferiti ~~dal~~ <sup>tra</sup> l'anno 1848 dal Governo nazionale di Sicilia ad individui nativi italiani. *Il negli anni 1848 e 1849.*

Art. 2.  
Questi militari saranno ammessi a riposo od a pensione di riforma col grado da loro coperto nell'anno 1848, semprechè abbiano militato nella campagna del 1860-61, e che non abbiano dal 1848 in poi servito il Governo borbonico, nè demeritato in qualsiasi modo dalla patria.  
Per effetto del presente articolo non potrà variarsi la posizione di quelli tra i detti militari che si trovano in servizio attivo nell'armata di terra o di mare.

Art. 3.  
Una Commissione militare nominata dal ministro della guerra eseguirà i lavori di scrutinio sopra i detti individui.

*++ Agli individui che si trovano nei casi contemplati qui sopra sarà applicato l'art. 3. del Decreto n. 11490 del 1860.*

*In nell'articolo precedente*

*Approvato nella Camera del 19. Luglio 1862.*

*Pellati*

SENATO DEL REGNO 2098.

Cosina, addi 21 Luglio 1862

Presidenza

N.° 1983.

Disposta alla lettera del 19 corr. mese  
N.° 446.

Pregiasi il sottoscritto di segnare  
ricevuta all'Onorevole Signor Presidente  
della Camera dei Deputati del progetto  
di legge d'iniziativa della stessa Camera,  
col relativi Documenti, concernente al  
Riconoscimento dei gradi e delle pensioni militari confe-  
zitati dal Governo Siciliano nel 1848 e 1849 al quale  
verrà dato il corso opportuno a termini  
del regolamento.

Il V. Presidente del Senato  
C. Parzani

All'Onorevole Signor Presidente  
della Camera dei Deputati

Corino



1995. All' Onorevolissimo  
Sig. Presidente della Camera di Deputati

~~III~~

1)

Egregio Sig. Presidente

Il sottoscritto tanto in proprio nome, quanto come  
rappresentante del piccolo numero di loro Compagni, Ufficiali  
tutti del già disolto Esercito di Sicilia del 1848, si fanno a chiedere  
rispettamente alla V. Maestà accio voglia interpellare la Ca-  
mera nell'opportunita di dichiarare come di ugualta la dispo-  
sione del progetto di legge, relativo al riancofimento de' signori  
di Militari loro conforisti del Governo di Sicilia nel 1848.

Il sottoscritto permette al Sig. Presidente della  
Camera, che si svolga un anno che l'essi auspica per l'attu-  
azione dal Parlamento la cooperazione de' loro Estiti, cio' che  
prenda un atto di vera giustizia.

Stanno l'onore di sottoscrivere:

C. Agnetta  
P. V. De Longo  
F. Palmigiano  
F. Mezzalana  
G. Mamella  
G. J. J. J.  
G. J. J. J.  
A. J. J. J.

Disposta il 23 febbra 1862.  
Prodotto alla Camera 1/29.

Onorevolissimo Presidente

30 3/8

2)

Umiliati la quinta mia petizione in data 14  
Ottobre 1861 all'onorevolissima Camera dei Depu-  
tati, in continuazione a quella di N.º ed alle al-  
tre di seguito, per degnarsi deliberare, in ve-  
duta dei documenti sommessi, la estensione  
in mio favore della legge riguardante i  
militari privati d'impiego per titolo poli-  
tico. Sino ad oggi ignoro quale delibera-  
zione si abbia data a mio favore l'onorevolissi-  
ma Camera. Per questo appunto mi au-  
mo pregare Lei uomo di cortesia e di  
giustizia a volersi degnare farmi sa-  
pere cosa si dispone sul mio riguardo.

La ringrazio di tutto cuore e con sensi  
di gratitudine umilissima sono.

Avv. secondario di Gigenti 18 febbra 1862

A. S. E.

Al Presidente della  
Camera dei deputati

Torino

L'umilissimo siciliano  
Avv. Ignazio Palmieri

Berg

schles. Jurata abh. imperii etc.  
Suzetto La Mue.